



COMUNE DI COLLEDIMEZZO
PROVINCIA DI CHIETI

Piazza F. Vizioli n. 1
66040 Colledimezzo (Ch)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 Del 27/05/2015	Oggetto:	Prestazioni sociali agevolate erogate dell'Ambito territoriale sociale 21 Sangro: approvazione regolamento applicativo dell'ISEE di cui al DPCM 05 dic 2013 n. 159.
---	-----------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 21.00 in una sala presso il Municipio del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente	Assente
SIMONETTI CHRISTIAN	X	
DE LAURENTIIS PIETRO		X
MONACO GIACINTO	X	
D'ALESSANDRO SIMONE	X	
PORFLIO ANGELA	X	
DI NIZO MARTINA		X
DI RENZO ALESSANDRO	X	
CARREA DANILO		X
DE FRANCESCO CLAUDIA	X	
PORFILIO GABRIELE		X
DE FRANCESCO FABIO ALDO	X	

Assegnati n.11 in carica :11 - presenti: 7 - assenti: 4

Assume la Presidenza il Sindaco sig. Simonetti Christian.

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Maturo Maria Giovanna

La seduta è pubblica.


Il Consiglio Comunale

- Richiamata la propria delibera n. 28 del 22/12/2012 con la quale si approvava lo schema di convenzione per i servizi associati, aderendo alla gestione associata di funzioni fondamentali con altri Comuni limitrofi;
- richiamata la propria delibera n. 06 del 05/1/2015 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra EE LL per la gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali, e veniva individuato quale soggetto gestore l'Unione Montana dei comuni del Sangro ;
- dato atto che tra le funzioni gestite in forma associata vi sono anche quelle relative al sociale e socio- assistenziali, gestite dall'Ente d'Ambito ;
- preso atto che il suddetto Ente d'Ambito , a seguito dell'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013, ha predisposto un apposito: " Regolamento applicativo dell'ISEE di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159" costituito da 19 articoli,
- esaminato il suddetto regolamento;
- visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
- con voti unanimi,

delibera

- di approvare, come approva il " Regolamento applicativo dell'ISEE di cui al DPCM 05 dicembre 2013 n. 159" costituito da 19 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e da adottarsi dall'Ente d'Ambito,
- di trasmettere la presente all'Ente d'Ambito di Villa s. Maria per i susseguenti provvedimento di competenza.

Il Sindaco
Simonetti Christian



Il Segretario Comunale
D.ssa Maturo Maria Giovanna

Parere di regolarità contabile (art. 49 tuel 267/2000): si esprime parere favorevole all'atto.

Colledimezzo lì 27/5/2015


Il Responsabile del Servizio Finanziario



Parere di regolarità tecnica (art. 49 tuel 267/2000): si esprime parere favorevole all'atto.

Colledimezzo lì 27/5/2015

Il Responsabile del Servizio



E' copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Colledimezzo, lì _____

Il Segretario comunale
D.ssa Maturo Maria Giovanna

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 il

è stata affissa all'Albo Pretorio dal 27/5/2015 al 06/06/2015

è divenuta esecutiva:

ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 il 07/6/15



Il Segretario comunale
D.ssa Maturo Maria Giovanna

“REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL'ISEE DI CUI AL DPCM 5 DICEMBRE 2013 , N. 159”

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Ambito territoriale sociale n. 21 Sangro.
2. Le disposizioni del presente atto si applicano a coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Art.2 – DEFINIZIONI

1. Si richiamano le definizioni contenute nell'art.1 del DPCM 159/2013:
 - a) <<ISEE>>: indicatore della situazione economica equivalente ;
 - b) <<ISE>>: indicatore della situazione economica ;
 - c) <<Scala di equivalenza>>: la scala di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013 ;
 - d) <<Prestazioni sociali>>: si intendono , ai sensi dell'articolo 128 , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché dell'articolo 1 , comma 2, della legge 8 novembre 2000,n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento , o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita , escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario , nonché quelle assicurate in sede di amministrazione delle giustizia ;
 - e) << Prestazioni sociali agevolate>>: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti , ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica , ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche , fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti ;
 - f) << prestazioni agevolate di natura sociosanitaria >>: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia , ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) Di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) Di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali , incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione , rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) Atti a favorire l'inserimento sociale , inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
 - g) <<Prestazioni agevolate rivolte a minorenni>>: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
 - h) <<Richiedente>>: il soggetto che , essendone titolato sulla base della disciplina vigente , effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata ;

- i) <<Beneficiario>>: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata ;
- j) <<Persone con disabilità media , grave o non autosufficienti>>: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM 159\2013;
- k) <<Ente erogatore>>: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- l) <<DSU>>: dichiarazione sostitutiva unica , di cui all'articolo 10 del DPCM 159\2013;
- m) <<Dichiarante >>: il soggetto , richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente , che sottoscrive la DSU.

Art.3 – POSSIBILI RICHIEDENTI E BENEFICIARI

1. Possono richiedere le prestazioni sociali agevolate i cittadini in possesso di residenza anagrafica nel territorio dell'Ambito Sociale n. 21 Sangro al momento della richiesta di prestazione.
2. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare l'attestazione ISEE; eventuale ulteriore documentazione ed ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai cittadini per poter richiedere le prestazioni sono previsti negli atti che regolano le diverse prestazioni.

Art. 4 – NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate (priorità di accesso , tariffe inferiori a quelle massime , concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette , esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi) , in base alla condizione economica , l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono pertanto presentare l'attestazione ISEE insieme alla documentazione richiesta per l'accesso ai singoli servizi ed interventi.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni sociali deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3,4 e 5 del DPCM 159\2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art.6 del DPCM 159\2013. Esclusivamente per la richiesta di contributi economici , finalizzato a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per l'assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159\2013.
4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolte ai minorenni deve essere utilizzato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159\2013. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico , non è più consentito richiedere un ISEE aggiornata e, di conseguenza , rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.
5. E' data facoltà ai beneficiari , qualora ricorrano le condizioni previste nell'art.9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.

6. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento , ai fini della rideterminazione dell'agevolazione , con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.
7. I requisiti ulteriori che devono essere posseduti dai richiedenti , per l'accesso ai servizi e alle prestazioni e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali e eventualmente sanitarie sono contenuti nei regolamenti di Ambito (o comunali) relativi agli stessi servizi e prestazioni.

Art. 5 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nel caso in cui l'utente del servizio non abbia le risorse per garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi o altra persona per lui non si impegni a garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi, l'utente può presentare una domanda di agevolazione.
3. Nei regolamenti di Ambito (o comunali) relativi a tali servizi vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.
4. Nei casi di compartecipazione al costo , i criteri di accesso al servizio e di ammissione alla compartecipazione sono definiti dal DPCM 5 dicembre 2013 , n.159 “ Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi , nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dai regolamenti di Ambito (o Comunali).
5. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione , il comune , previo formale messa in mora :
 - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate , nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti , prevedendo anche forme di rateizzazione.

Art. 6 – DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino , tenuto conto che l'indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli art. 6,7 e 8 del citato D.P.C.M. 159\2013 – L'Ambito sociale definisce per ogni tipologia di intervento e\o di servizio specifiche modalità di calcolo ; tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Conferenza dei Sindaci provvede annualmente , nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio , a determinare :
 - a) Il costo effettivo del servizio;
 - b) La percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione ;

- c) La quota di contribuzione posta a carico del cittadino, secondo le seguenti modalità :
- Per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ;
 - Ovvero secondo il metodo della progressione lineare .
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia .
 4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria , il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini , da disporsi con provvedimento del dirigente responsabile del servizio , per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
 5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela , su proposta motivata del servizio sociale , vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
 6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 7 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. Come previsto dall'art. 10 , comma 1, del citato D.P.C.M. 159\2013 , la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni , i cittadini interessati presentano nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione dell'Ente per specifici servizi .
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.
4. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari , è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione , e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo per rideterminare la prestazione e le condizioni di fruizione . Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, perché sono proseguite sulla base della composizione del precedente nucleo, esse sono considerate indebitamente percepite.

Art. 8 – REDDITI CHE NON VANNO INDICATI NELL'ISEE

1. La normativa nazionale che definisce il modello DSU (dichiarazione unica sostitutiva), dalla quale deriva l'ISEE, prevede che il richiedente non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE le seguenti erogazioni anche monetarie in quanto non costituiscono trattamenti assistenziali ai fini del reddito ISEE, concesse a livello locale:
 - Esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi ;
 - Le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;

- Le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- I contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese , poiché assimilabili, laddove rendicontati , alla fornitura di beni e servizi;
- Il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

Al fine di facilitare la compilazione della DSU, nella Tab.1 vengono elencati i contributi e le erogazioni dell'Ambito sociale da non indicare nella DSU.

Per lo stesso motivo si precisa invece che vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE tutti i contributi economici a contrasto della povertà , i contributi per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di alla L. 431/1998 e le prestazioni economiche per tirocini, per borse di pre-inserimento lavorativo e per borse socio-assistenziali.

Tab. 1 – Contributi ed erogazioni che non vanno dichiarati nella DSU ai fini ISEE

Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE
Assegni di cura
Contributi alla famiglia che assiste il non autosufficiente (disabile o anziano)
Contributi ad affidatari (con affidati di ogni età), anche per affidi e supporti diurni
Contributi a disabili per la "Vita Indipendente"
Contributo per l'abbattimento di barriere architettoniche
Contributi per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati
Contributi per il trasporto personale
Contributi per l'assistenza indiretta a disabili
Erogazioni in forma di anticipi e prestiti
.....

Art. 9 – ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E. , l'Ambito Sociale (o il Comune) provvederà ad escludere il richiedente dalla fruizione della prestazione sociale agevolata. Di norma , la partecipazione al costo del cittadino di prestazioni sociali non agevolate è pari al costo totale della prestazione stessa.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013 , non si dà seguito alla richiesta di agevolazione , salvo integrazione da parte del cittadino , a seguito di richiesta dei servizi sociali interessati .
3. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni agevolate , il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo familiare non già inclusi.
4. Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013 , il cittadino può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivano le difformità . I

servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.

5. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art.11, comma 8 del DPCM 159/2013 , tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione ; l'effettiva erogazione della prestazione agevolata o il suo mantenimento è tuttavia subordinata alla presentazione dell'ISEE definitivamente attestato.
6. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata , i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta non è ammessa tra i beneficiari delle prestazioni sociali agevolate. L'erogazione della prestazione ; nel caso di presentazione della ricevuta , resta subordinata all'acquisizione da parte dei servizi sell'ISEE , tramite il sistema informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

Art. 10 – EFFETTI DI UNA NUOVA DSU

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 , qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche familiari , gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10 , comma 2 , del D.P.C.M. 159/2013 , qualora l'Ambito Sociale (o il Comune) richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare , gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Art. 11 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, l'Ambito territoriale Sociale (o il Comune in forma singola o associata) provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013 .
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata , eccetto il caso di mero errore materiale , il dichiarante decade immediatamente dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti dalla legge per le eventuali spese . E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 12 – ACCERTAMENTO ESTRANEITA' IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale , ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici , nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dell'art. 7 comma 1 lett. e) (prestazioni agevolate a favore di minorenni), L'Ambito sociale (o il

comune) , previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale , provvede , nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali dell'Ente:

- a) A dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità , ovvero ;
 - b) A dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero ;
 - c) Ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, l'ambito sociale (o il Comune) , previa istanza formale delle persone interessate ,avvalendosi della collaborazione degli operatori sociali ed eventualmente di altri servizi , provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità dei soli residenti (nel territorio di competenza dell'ente chiamato a rilasciarlo) , L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 21 giorni dalla istanza formale delle persone interessate , con la dichiarazione da parte dell'Ambito Sociale (o del Comune) della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
 3. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto che ha approvato il modello della nuova DSU (alle Istruzioni , Parte 2- DSU mini, Modulo MB1 , paragrafo 1.1.1.), lettera "e") la condizione di abbandono del coniuge che è attestabile dai servizi sociali ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett.e), del DPCM 159/2013 deve essere già accertata dai servizi quando il dichiarante che deve presentare la DSU richiede tale accertamento.
 4. Allo scopo di favorire i richiedenti nella consapevolezza dei propri diritti , i servizi sociali forniranno ai richiedenti le prestazioni agevolate tutte le informazioni relative alle loro facoltà di agire verso i parenti tenuti agli alimenti per richiedere il loro sostegno economico.

Art. 13 – LISTA D'ATTESA

1. Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse . Tale criterio è assunto per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte.
2. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti ammissibili , viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio , formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati , in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - Rischio sociale elevato;
 - Assenza di rete familiare ed amicale ;
 - Famiglie monogenitoriali;
 - Situazione di effettiva precarietà economica ;
 - Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire .
3. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 2 possono essere integrati o specificati da altri indicatori , elaborati dal Servizio Sociale ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande , al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale dell'Ente.

4. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno , la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 14 – ISEE CORRENTE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 , il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E. , rilasciate secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 , mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni , e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Art. 15 – NORME TRANSITORIE

1. I criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerare sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. E' infatti necessario verificare gli effetti reali che l'adozione del nuovo ISEE produrrà sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti , a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari , nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile eseguire eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.
2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento , le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico , restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento , le agevolazioni concesse per altri servizi e prestazioni, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015 . In nuovo ISEE dovrà pertanto essere utilizzato solo per il loro rinnovo ; e per nuove prestazioni richieste dopo la sua entrata in vigore.

Art. 16 – RINVIO A NORMATIVA VIGENTE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge con esplicito riferimento al DPCM 159/2013 e alle normative locali, regionali e nazionali di settore .

Art. 17 – ABROGAZIONI

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento , è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 18 – PUBBLICITA'

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n.241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenere copia , quando richiesta .
2. E' fatto carico ai servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune .

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione del presente atto.